



COMUNE DI CARLINO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER L'USO DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE

APPROVATO con deliberazione del C.C. n. 16 del 26.05.2003
AFFISSO all'albo pretorio dal 30/05/2003 al 14/06/2003

IL SINDACO
Fto Renzo Girardello

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott. Maria Luisa Dovetto

SOMMARIO

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 - Norme generali**
- Art 2 - Definizione di Palazzetto dello sport comunale**
- Art. 3 - Definizione di attività di interesse pubblico**
- Art. 4 - Uso pubblico sociale degli impianti**
- Art. 5 - Direzione degli impianti e competenze dell'assessorato allo sport**
- Art. 6 - Destinazione d'uso prevalente**
- Art. 7 - Tipologia gestione**
- Art. 8 - Gestione diretta**
- Art. 9 - Divieto di uso esclusivo**
- Art. 10 - Modalità di assegnazione**
- Art. 11 - Calendario delle attività e delle associazioni art. 10 [art. 8 vecchio]**
- Art. 12 - Priorità nell'assegnazione**
- Art. 13 - Priorità nell'utilizzo**
- Art. 14 - Modalità di utilizzo**
- Art. 15 - Divieti**
- Art. 16 - Orari di utilizzo impianti**
- Art.17 - Durata della concessione in uso degli impianti**
- Art.18 - rinuncia**
- Art. 19 - Sospensione e modifiche di orari**
- Art. 20 - Responsabilità**
- Art. 21 - Obblighi sanitari**
- Art. 22 - Revoca**
- Art. 23 - Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive**
- Art. 24 - Agibilità impianti**

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

- Art. 25 - Competenze**
- Art. 26 - Tariffe**
- Art. 27 - Regolazione del versamento**
- Art. 28 - Ritardato pagamento del canone e violazione di norme**
- Art. 29 - Impossibilità di realizzare la manifestazione o l'iniziativa programmata**

CAPO III

REGOLE PER L'ACCESSO DEL PUBBLICO NELLE SALE DEL PALAZZETTO

Art. 30 - obblighi dei concessionari

Art. 31- accesso alle tribune

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 32 - Rinvio

Art. 33 - Abrogazioni ed entrata in vigore

CAPO I
DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Norme generali

1. Le presenti disposizioni disciplinano in dettaglio i criteri, i termini e le modalità per l'assegnazione e la fruizione del nuovo Palazzetto dello Sport di proprietà del Comune.

Art 2

Definizione di Palazzetto dello sport comunale

1. Si definisce Palazzetto dello sport comunali quell'immobile di proprietà del Comune di Carlino, coperto, atto allo svolgimento ed alla pratica agonistica , promozionale, ricreativa, di tutte quelle attività ginniche, atletiche e sportive di interesse pubblico compatibili con la struttura come concepita.
2. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio disponibile dell'Amministrazione comunale.

Art. 3

Definizione di attività di interesse pubblico

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati in particolar modo a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.
3. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
 - L'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
 - L'attività sportiva per le scuole;
 - L'attività agonistica di campionati , tornei , gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - L'attività di società sportive affiliate al C.O.N.I.
 - L'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
 - L'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Art. 4

Uso pubblico sociale degli impianti

1. Per uso pubblico – sociale dell'impianto si intende la fruizione privilegiata a favore delle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani e le Associazioni del Volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Art. 5

Direzione degli impianti e competenze dell'assessorato allo sport

1. La direzione dell'impianto è affidata al Sindaco o al delegato assessore allo sport.
2. Il Responsabile del Servizio competente, ha il compito di promuovere, coordinare e disciplinare tutte le attività che si svolgono nel Palazzetto, nonché di adottare tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento, l'utilizzazione e la conservazione dello stesso.
3. L'Assessorato allo Sport nel disciplinare l'uso degli impianti sportivi può avvalersi della consulenza dei dirigenti gli organismi sportivi operanti nonché di quella degli organi scolastici responsabili.

Art. 6

Destinazione d'uso prevalente

1. Il Palazzetto è destinato principalmente alle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
2. E' ammesso lo svolgimento all'interno del Palazzetto di attività legate ad iniziative culturali e ricreative promosse ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale ai sensi del successivo articolo 19, che non possono trovare allocazione diversa e più idonea in altre strutture del Comune o esterne al Comune.
3. In ogni modo tutte le manifestazioni di cui al comma precedente non possono svolgersi in contrasto con le vigenti normative in tema di pubblici spettacoli e con le norme di sicurezza all'interno dei locali.

Art. 7

Tipologia gestione

1. Il Palazzetto dello sport di proprietà del Comune e le sue attrezzature possono altresì essere gestite, nel rispetto dei criteri di efficacia efficienza ed economicità, nei modi seguenti:

a) Gestione diretta

Si ha gestione diretta nei casi in cui l'impianto sia gestito direttamente in economia dall'Amministrazione comunale attraverso i propri uffici.

b) Gestione mista

Si ha gestione mista qualora l'impianto sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti sportivi regolarmente iscritti all'Albo Comunale.

c) Gestione convenzionata

L'impianto si definisce a gestione convenzionata quando sia affidato totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni Sportive mediante apposite convenzioni.

2. La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuati mediante gara .
3. Nel caso di gestione in concessione la direzione dell'impianto spetterà al concessionario residuando in capo al Sindaco o al suo delegato Assessore allo sport poteri di controllo e di ispezione.

Art. 8

Gestione diretta

1. L'impianto di cui al precedente articolo è gestito, al momento, direttamente dal Comune. L'Amministrazione Comunale potrà provvedere in seguito a valutare ed attuare altre forme gestionali come previsto dal precedente articolo 7.

Art. 9

Divieto di uso esclusivo

1. E fatto in ogni caso divieto assoluto di uso esclusivo dell'impianto, che sarà invece messo a disposizione dei richiedenti che abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale

art. 10

Modalità di assegnazione

1. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare entro il 31 agosto di ogni anno, domanda in carta semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali sale del Palazzetto intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi. Il suddetto termine è solo ordinatorio.
2. Le istanze per l'uso degli impianti dovranno essere indirizzate al Responsabile dell'Ufficio Sport, secondo lo schema allegato 'sub. A' al presente regolamento - e ciò al fine di assicurare uniformità della documentazione, ma soprattutto la necessaria tutela dei beni pubblici - a firma del Presidente o Responsabile dell'Ente o Gruppo Sportivo.
3. I cittadini singoli, ovvero occasionalmente riuniti in gruppi, dovranno, in ogni caso, inoltrare istanza al Sindaco in conformità dello schema sopra indicato, e sono soggetti a tutte le norme del presente Regolamento.
4. Le istanze pervenute sono assegnate, per il procedimento istruttorio, all'Ufficio Comunale per lo Sport che procede all'assegnazione di turni, spazi e orari nel quadro di una programmazione comunale a cui parteciperanno le società sportive interessate.
5. Nel caso di istanze per l'uso continuo dell'impianto da parte delle società sportive o gruppi sportivi, questi ultimi sono tenuti a presentare la richiesta nello stesso termine di cui sopra, corredata da copia del Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario in corso e di copia del conto consuntivo del precedente anno finanziario.
6. Il Responsabile del Servizio competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo del Palazzetto, rilasciando le relative autorizzazioni.
7. Le richieste di utilizzo dell'impianto sportivo pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
8. L'assegnazione della palestra per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.
9. In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

art. 11

Calendario delle attività e delle associazioni art. 10 [art. 8 vecchio]

1. E' compito dell'Amministrazione comunale stilare un calendario d'uso, che verrà aggiornato di volta in volta e concordato con le scuole e con tutti gli utilizzatori e che verrà esposto all'interno della Palestra.

art. 12

Priorità nell'assegnazione

1. Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:
 - a) Società o associazioni, con finalità ricreative o sportive, con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili, dando pur sempre preferenza alle associazioni locali;
 - b) Scuole locali per le attività sportive scolastiche;
 - c) organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale riservate ad atleti nei settori giovanili;
 - d) società o associazioni che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
 - e) società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili.
 - f) I singoli cittadini per quegli impianti individuati dall'amministrazione comunale nei quali possano svolgersi attività sportive di tipo esclusivamente individuale.

Art. 13

Priorità nell'utilizzo

1. Nella regolamentazione delle ore di utilizzo dell'impianto sportivo sono favoriti, a parità di condizioni, gli impegni delle scuole dell'obbligo, autorizzati dagli organi competenti,
2. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.
3. Il periodo minimo concesso è di un'ora Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale promuovere un orario di utilizzo che non preveda interruzioni d'uso al fine di evitare sprechi.

art. 14

Modalità di utilizzo

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, pena la revoca della concessione all'uso.
2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengono di effettuare.
3. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
4. Gli utenti potranno accedere alle strutture solo se regolarmente autorizzati e nelle ore concesse, individuando un responsabile il cui nome dovrà risultare dall'elenco di cui al

precedente articolo 11. In mancanza di tale indicazione per ogni evento si farà riferimento al rappresentante dell'associazione o della società autorizzata all'utilizzo della struttura.

5. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
6. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla amministrazione Comunale.
7. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali. Tale disposizione non si applica alle Scuole.
8. La Giunta Comunale si riserva, comunque, al facoltà di esentare dall'obbligo di prestazione della cauzione nonché di valutarne l'entità
9. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti né di danni o furti che dovessero verificarsi a biciclette, motomezzi ed automezzi lasciati negli spazi di parcheggio limitrofi all'impianto.
10. I soggetti utilizzatori dovranno tener presente la necessità di assicurare il regolare impiego delle attrezzature, la rimozione e la posa in opera di ostacoli ed altri attrezzi sportivi o comunque inerenti l'attività sportiva, a mezzo di proprio personale di fiducia.

Art. 15

Divieti

1. Per assicurare un corretto e ordinato uso dell'impianto concesso è tassativamente vietato:
 - a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - b) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle sale e del Palazzetto dello Sport;
 - c) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - d) detenere le chiavi di accesso dell'impianto senza regolare autorizzazione;
 - e) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
 - f) utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - g) svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
 - h) dislocare gli attrezzi di proprietà del comune senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o usare gli stessi attrezzi fuori dagli impianti cui sono destinati.
2. Nella palestra è fatto divieto a tutti di fumare.

art. 16

Orari di utilizzo impianti

1. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al sabato.

2. Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

art.17

Durata della concessione in uso degli impianti

1. La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo , ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.
2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

art.18

rinuncia

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.
2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

art. 19

Sospensione e modifiche di orari

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C. per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi , tornei , Giochi Sportivi Studenteschi , congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
2. Nei casi sopradescritti la A.C. provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
3. La sospensione è prevista inoltre per causa di forza maggiore quando gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto nè dai concessionari d'uso, nè dal Comune.
5. E' possibile che l'Amministrazione si trovi costretta, per le stesse motivazioni di cui al primo comma, a modificare gli orari come determinati ai sensi dei precedenti articoli 10, 14 e 16.

art. 20

Responsabilità

1. Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi.

2. Gli enti, società e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti loro concessi in uso, e sono tenuti alla rifusione dei danni arrecati.
3. Gli enti, società e singoli utenti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.
4. La cura e la custodia della palestra (campo, spogliatoi, attrezzature, servizi, magazzino e quant'altro) è affidata ai richiedenti, relativamente ai loro periodi di utilizzo.
5. Gli enti, società e singoli utenti autorizzati, si assumono pienamente ed incondizionatamente l'onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamenti, e di acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblico spettacolo, igiene e di sicurezza.
6. La rifusione degli eventuali danni arrecati, e la responsabilità civile verso terzi è interamente degli autorizzati, quando insorga in conseguenza di crollo dei manufatti per eccessivo affollamento.

art. 21

Obblighi sanitari

1. Gli enti, società e comunque tutti gli autorizzati ad usufruire degli impianti sportivi, sono tenuti a sottoporre i propri aderenti a specifica visita medica, ai fini di accertare l'idoneità fisico-sanitaria dei singoli ad esercitare l'attività sportiva delle singole discipline.

art. 22

Revoca

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.14, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Responsabile del Servizio ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

art. 23

Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive : concerti , riunioni , congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.
2. Le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto di Giunta Comunale.

art. 24

Agibilità impianti

1. L'uso degli impianti , sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

2. Pertanto , coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

CAPO II
GESTIONE FINANZIARIA

art. 25

Competenze

1. La gestione finanziaria degli Impianti Sportivi-Ricreativi e delle sue attività compete all'Amministrazione Comunale.
2. Tutte le spese per la manutenzione, la dotazione, il funzionamento degli impianti – salvo quanto previsto dal precedente art. 20, comma 4° - fanno carico all'Amministrazione Comunale, e sono curate dal personale addetto ed eseguite sotto la direzione ed il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Sono a carico delle Associazioni tutte le spese relative alle loro attività e manifestazioni.

art. 26

Tariffe

1. Per l'uso degli impianti comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle quote stabilite con apposito tariffario che sarà aggiornato ogni anno, con delibera di Giunta Comunale adottata su proposta dell'Assessore allo Sport.
2. Sono invece esonerate dal pagamento delle tariffe di cui sopra, le scuole del Comune di Carlino che utilizzino gli impianti per le loro attività didattiche o per manifestazioni da loro organizzate.
3. Nell'applicazione delle tariffe di cui al comma precedente sarà tenuto conto di quanto disposto ai sensi del D.L.28 febbraio 1983, n. 55,convertito nella legge 26 aprile 1983,n.131 e successive modificazioni.
4. Per quanto riguarda la determinazione delle tariffe, le stesse saranno determinate, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) per le manifestazioni sportive a carattere continuativo (campionati), nel caso di ingresso a pagamento, saranno superiori rispetto al caso di ingresso gratuito.
 - b) gli allenamenti saranno soggetti ad una tariffa calcolata in base alle spese vive (luce, acqua, riscaldamento, pulizie ed ogni altro rimborso spese), sotto forma di canone orario da versarsi mensilmente, salvo diverse determinazioni della Giunta Comunale.
 - c) analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda gli spettacoli di tipo non prettamente sportivo ed a carattere straordinario.

art. 27

Regolazione del versamento

1. Per la regolazione del pagamento da parte degli Enti, Associazioni, società o gruppi di individui che utilizzino il Palazzetto per attività sportiva in modo continuativo il richiedente provvederà a versare l'importo previsto mensilmente a mezzo bollettino di versamento intestato alla tesoreria del Comune.
2. Per la regolazione del pagamento da parte degli Enti, Associazioni, società o gruppi di individui che utilizzino il Palazzetto per attività sportiva esercitata in modo saltuario il soggetto richiedente, per il ritiro dell'autorizzazione, dovrà regolare il versamento prima dell'inizio dell'allenamento o dell'attività. In caso di manifestazioni sportive o non sportive il versamento andrà regolato dal richiedente prima dell'inizio della manifestazione.

3. La riscossione delle quote è affidata all'Ufficio competente, che provvede a dotare il richiedente di apposito bollettino di versamento da effettuare presso la Tesoreria del Comune entro i termini previsti dai precedenti commi.
4. Sono a carico dell'organizzatore:
 - a) l'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alla biglietteria;
 - b) la sorveglianza dei bagni, i controlli all'entrata;
 - c) l'aggiunta di sedili oltre quelli fissi;
 - d) l'installazione di eventuali altoparlanti;
 - e) tutte le attrezzature supplementari che le singole manifestazioni possono richiedere;
 - f) i consumi di energia elettrica, acqua e gasolio per quelle manifestazioni il cui carattere esige consumi maggiori del normale ed impianti particolari.
5. Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente negli Impianti Sportivi non dovrà essere fissato o assicurato ai muri, porte, soffitti o pavimenti, nè dovrà avere parti infisse sui campi o sulle piste, ma sarà appoggiato sulle superfici in maniera tale da non ledere, e dovrà altresì essere sgomberato, nei termini concordati preventivamente, appena finita la manifestazione.

art. 28

Ritardato pagamento del canone e violazione di norme

1. Il mancato pagamento della tariffa in caso di uso saltuario comporterà il mancato rilascio della concessione ad utilizzare i locali del Palazzetto richiesti.
2. La morosità nel pagamento dei canoni d'uso dovuti o la trasgressione alle norme contemplate nel presente Regolamento o comunque emanate in casi particolari, possono comportare, per gli enti, associazioni, gruppi sportivi o singoli autorizzati, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

art. 29

Impossibilità di realizzare la manifestazione o l'iniziativa programmata

1. L'Ente, società o persona autorizzata, che abbia già versato la quota dovuta, in caso di successivo impedimento ad effettuare la manifestazione, da qualsiasi motivo causato, dovrà far pervenire all'Ufficio Comunale per lo Sport la propria rinuncia, otto giorni prima della data fissata per la manifestazione. In caso contrario perde il diritto alla restituzione della quota versata.

CAPO III

REGOLE PER L'ACCESSO DEL PUBBLICO NELLE SALE DEL PALAZZETTO

art. 30

obblighi dei concessionari

1. I concessionari sono tenuti ad assolvere ogni incombenze od onere, nessuno escluso, relativi alle manifestazioni che organizzano, sia sportive che non sportive.
2. In particolare per manifestazioni che prevedono la presenza di pubblico si richiede che copia della domanda venga presentata agli organi competenti in materia di pubblica sicurezza e spettacolo.

art. 31

accesso alle tribune

1. La tribuna riservata al pubblico del Palazzetto, dovrà avere la capienza come autorizzata dall'organo competente nel rispetto delle normative vigenti.
2. La responsabilità per eventuali eccedenze o altro, ricadrà totalmente sull'ente o società o singolo autorizzato, ai sensi del precedente art.26

CAPO IV
NORME FINALI

Art. 32

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge e dello statuto vigenti al momento dell'entrata in vigore.
2. Altrimenti, l'Amministrazione può sempre decidere, sentite le parti interessate, secondo equità.

Art. 33

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. L'entrata in vigore delle presenti norme, annulla e fa decadere tutti regolamenti attualmente in vigore disciplinanti la medesima materia o le deliberazioni che fossero con esso incompatibili.
2. Il presente regolamento avrà applicazione a decorrere dalla data di esecutività.